

Penale Sent. Sez. 6 Num. 5517 Anno 2018

Presidente: PAOLONI GIACOMO

Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

Data Udiienza: 07/11/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D' [nato il :)

avverso la sentenza del 19/09/2016 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di Appello di Torino con sentenza del 19 settembre 2016 confermava in punto di responsabilità, riducendo la pena, la condanna di D' e per la detenzione di grammi 3,46 di hashish tenuti indosso, nonchè grammi 57,98 di hashish e grammi 20,80^{di} cocaina detenuti presso la propria abitazione. La Corte di Appello escludeva che potesse ritenersi che il fatto, già qualificato quale ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, integrasse la ipotesi "minore" di cui al comma 5 dello stesso articolo, ostandovi: la quantità di droga; la particolare purezza della cocaina; la eterogeneità delle sostanze - elementi questi tali da escludere anche il rilievo della eventuale parziale destinazione della droga all'uso personale. Inoltre rilevava come la modalità di conservazione della sostanza, la sua divisione in dosi e la presenza di materiale per suddividere la droga e confezionarla fosse indicativa di inserimento nel mondo del narcotraffico.

D'alessano ricorre contro tale decisione deducendo la erronea qualificazione del fatto che ritiene rientrare nella citata ipotesi di cui al comma 5. Valorizza quanto acquisito in ordine all'uso abituale di hashish e di cocaina da parte del ricorrente ed alla sua disponibilità di reddito per l'acquisto di stupefacente; pertanto solo parte della droga era destinata alla cessione.

Contesta, inoltre, l'affermazione della Corte di Appello secondo cui la diversità delle sostanze impedisce di applicare l'ipotesi minore.

Il ricorso è infondato.

La Corte di Appello ha correttamente individuato nella quantità particolarmente elevata di stupefacente un parametro decisivo per escludere, nel caso concreto, che l'attività rientri nell'ambito dello spaccio di ridotta portata di cui alla norma invocata dalla difesa. Tale valutazione, correttamente effettuata, è perciò assorbente essendo in grado di risolvere il tema posto nel ricorso per cui, ai fini della decisione, non ha rilievo la correttezza o meno degli altri parametri che la Corte di Appello ha individuato quali tipiche ragioni di esclusione della ipotesi lieve.

Tenuto comunque conto che la decisione impugnata "*tipizza*" in modo palesemente erroneo determinate condizioni di fatto cui attribuisce una capacità in astratto di caratterizzare in modo esclusivo il più grave reato del comma 1, art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ricorrono le condizioni di cui all'art. 619, comma 1, cod. proc. pen. che impongono la correzione della motivazione rispetto a tali errori:

- la diversità di sostanze trafficate - dato peraltro frequentemente utilizzato quale comodo appiglio per una soluzione sbrigativa del tema della distinzione tra i due reati caratterizzati da un confine assai incerto - è un dato inconsistente. Tale diversità, difatti, non indica una diversa entità dell'attività di spaccio, potendo ricorrere indifferentemente sia nel caso del "poco" che in quello del "molto" né, non escludendosi affatto che si tratti di comuni sostanze disponibili sul mercato nero del rifornimento della droga da spacciare, è un dato che possa scriminare il "livello" di collocamento del reo nell'ambito del traffico di droga.

- A parte il rilievo dato alla circostanza generica della modalità di conservazione della droga, è erronea la "*tipizzazione*" quale ipotesi più grave di quella in cui la sostanza disponibile è divisa in dosi (ovvero vi è la disponibilità degli strumenti per la semplice attività di distribuzione in singole dosi); non solo non è circostanza che possa ritenersi esclusiva dello spaccio di maggiore entità tanto da costruire una "*tipizzazione*" legale, come fa il giudice di merito nel dare un rilievo tout court alla presenza di dosi singole per la vendita, ma, se del caso, proprio la distribuzione in dosi è quel che ricorre pressoché di regola nel piccolissimo spaccio (basato sulla

cessione di "singole" dosi) e non necessariamente nel traffico maggiore (in cui la
cessione ben più probabilmente riguarda partite di droga indivise).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2017

Il Consigliere estensore

Pier Luigi Di Stefano

il Presidente

Giacomo Paoloni


